

REGOLAMENTO (UE) 2017/1262 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 27, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi parametri per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale nonché per il trattamento, la trasformazione o la lavorazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale in prodotti derivati.
- (2) In conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 la combustione, quale definita nell'allegato I, punto 41, del regolamento (UE) n. 142/2011, è uno dei processi utilizzati per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compreso il letame.
- (3) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le norme per il riconoscimento degli impianti di combustione che utilizzano sottoprodotti di origine animale come combustibile. Il paragrafo 8 di tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza al fine di tenere conto dell'uso di letame di qualsiasi animale d'allevamento come combustibile.
- (4) Il letame di animali d'allevamento può rappresentare una fonte sostenibile di combustibile, purché il processo di combustione rispetti prescrizioni specifiche volte a ridurre efficacemente gli effetti dannosi sulla salute pubblica e degli animali nonché sull'ambiente causati dal suo utilizzo come combustibile. Il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto prescrizioni per l'uso di letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione. Esso stabilisce prescrizioni generali per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile e prescrizioni specifiche per tipo di combustibile e di impianto di combustione. Negli impianti aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW è attualmente possibile utilizzare letame di animali d'allevamento di specie diverse dal pollame come combustibile alle stesse condizioni stabilite per la combustione del letame di pollame, compresi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio.
- (5) Gli operatori degli impianti di combustione che utilizzano letame di animali d'allevamento come combustibile dovrebbero adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. A tale riguardo detti impianti dovrebbero rispettare le prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile di cui all'allegato III, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché le prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione, da stabilire nel presente regolamento.
- (6) La combustione di letame di erbivori, per via della sua composizione, produce emissioni di particolato più elevate rispetto alla combustione di letame di pollame. Per ovviare a tale problema il presente regolamento dovrebbe prevedere valori limite di emissione di particolato più flessibili per gli impianti di combustione di dimensioni molto ridotte, in modo da consentire lo smaltimento del letame che non potrebbe essere altrimenti smaltito come combustibile.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe analogamente consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (GUL 165 del 4.6.2014, pag. 33).

